



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Analisi e politiche fiscali

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario e degli aiuti di Stato / fiscalità diretta

Bruxelles, 19 JAN. 2010
TAXUD E3 D (2010) 27517
Rg/sd – DE/e/09/0151

Dott. Marco Rigamonti
Presidente A.D.C

Dott. Joseph Holmiller
Presidente Commissione di Studio
ademi@ademi.it

Oggetto: Presunzione di residenza fiscale in Italia.

Egr. Presidenti,

Mi riferisco alla Vs. lettera di denuncia del 9 luglio 2009 indirizzata al Commissario Kòvacs e al Segretariato Generale della Commissione, protocollata con numero DE/E/09/151. Questo riferimento andrà menzionato in tutta la corrispondenza successiva.

Secondo la Vs. analisi, la legislazione italiana, quale risulta dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art.73 del TUIR, relativa alla determinazione della residenza fiscale in Italia di società ed enti costituirebbe una violazione al diritto comunitario e, in particolare, alla libertà di stabilimento (artt 49 e ss. TFUE), nella misura in cui stabilisce, in presenza di determinati presupposti, una presunzione (sia pur relativa) di residenza in Italia di società ed enti con sede in altri Stato membri dell'UE (o dello SEE).

Sulla base di un primo esame delle questioni sollevate dal Vs. reclamo, i nostri servizi intendono rivolgersi alle autorità italiane al fine di acquisire elementi di informazione circa la concreta applicazione in via amministrativa della suddetta legislazione.

È prassi consolidata della Commissione contattare le autorità degli Stati membri interessati per chiedere informazioni o cercare soluzioni. Ciò al fine di confermare tutti gli aspetti della situazione di fatto e di diritto e poter trarre le opportune conclusioni.

La Commissione ha recentemente concordato con vari Stati membri, tra cui l'Italia, di collaborare per rendere più rapido ed efficace il processo di scambio d'informazioni e di soluzione dei problemi nell'ambito del progetto pilota "EU Pilot". La Commissione intende darVi una risposta completa quanto prima avvalendosi per l'appunto di questo procedimento. Il progetto EU Pilot ha un tempo di risposta di dieci settimane. L'autorità italiana designata al riguardo Vi inoltrerà una risposta direttamente, con copia alla Commissione. Faranno quindi seguito le nostre conclusioni al riguardo.

Al fine di dare seguito a tale iniziativa, Vi chiediamo di rispondere alla presente con una lettera che consenta la comunicazione della Vs. identità alle autorità italiane competenti.

In caso contrario, i ns. servizi tratterranno, comunque, della questione nel rispetto del principio di confidenzialità¹.

Colgo l'occasione per porgere, egregi Presidenti, i miei cordiali saluti.



Dieter Kischel
Capo Unità f.f.

¹ Si rimanda ai seguenti documenti della Commissione che ne illustrano l'approccio generale alla gestione della corrispondenza e delle denunce:

Codice di buona condotta amministrativa – relazioni con il pubblico, accessibile dal sito di EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti della pubblicazione: Gazzetta ufficiale, serie L n. 267 del 20.10.2000, pag. 63.

Comunicazione della Commissione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, accessibile dal sito di EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti del documento: COM def. – anno 2002 – numero 0141